



COMUNE di CASELETTE

Provincia di TORINO

☐ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - ☎ 011/9688793
E-mail: segreteria@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
CF/P.IVA 01290670015

BANDO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010 E DEI REGOLAMENTI PUBBLICATI SUL B.U.R.P. N. 40s1 DEL 6 OTTOBRE 2011 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CASELETTE.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ad oggetto: "Norme in materia sociale" e dei regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 139 del 30/06/2016 è indetto il bando generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in disponibilità al Comune di Caselette, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui artt. 10 e 14 della citata legge regionale.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, l'ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso è quello n. 14 che comprende i Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Graverre, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Noavales, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:
 - a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune di Caselette o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale (ambito territoriale n. 14 di cui sopra);
 - b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
 - c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
 - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
 - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
 - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
 - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
 - d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
 - f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
 - g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
 - h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO emesso ai sensi delle vigenti norme ed in corso di validità, non superiore al limite stabilito di € 20.805,58. L'attestazione I.S.E.E., per essere valida ai fini dell'ammissione in graduatoria, non deve presentare segnalazioni di difformità o omissioni.
2. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del Bando, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO)**, è quello stabilito dal D.P.C.M 159/2013 e Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 363 del 39/12/2015, in corso di validità senza annotazioni di difformità o omissioni, pena l'inammissibilità dell'istanza.
- Il **nucleo richiedente** è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

- Per **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1.1) pavimenti;
- 1.2) pareti e soffitti;
- 1.3) infissi;
- 1.4) impianto elettrico;
- 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- 1.6) impianto di riscaldamento;

- 2) elementi comuni:
 - 2.1) accessi, scale e ascensore;
 - 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;
- Per **servizio igienico incompleto** si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;
- Per **sfratto incolpevole** si intende lo sfratto determinato da una riduzione di reddito del nucleo familiare.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte su moduli appositamente predisposti dal Comune di Caselette, distribuiti gratuitamente presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Caselette, Via Alpignano n. 48 e ovvero negli uffici Casa dei comuni dell'ambito territoriale n.14, negli orari di apertura al pubblico.

I moduli di domanda, corredati da una marca da bollo di € 16,00 e copia del documento di identità non scaduto del richiedente, dovranno pervenire dalla data di emissione del bando fino alle ore 13,30 del 2 settembre 2016 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Caselette, Via Alpignano n. 48 ovvero presso gli uffici Casa dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 14. Non farà fede il timbro postale.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni.

Per informazioni generali contattare telefonicamente l'Ufficio Segreteria ai numeri: 011/9688216 – 011/9687048 in orario d'ufficio oppure inviare una e-mail a segreteria@comune.caselette.to.it.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli uffici del Comune richiedono ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, entro 60 giorni dalla data di scadenza del Bando alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010.

Le domande saranno punteggiate sulla base del regolamento n. 10/R.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, in marca da bollo, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

CONTROLLI

Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale;
- dati e notizie personali e demografiche;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Saranno sottoposti a successive verifiche approfondite le domande che presenteranno:

- a) somma dei redditi Irpef inferiori al canone annuo;
- b) valore ISEE pari a zero;
- c) possesso di proprietà.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Caselette ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

Il Comune trasmette le domande o le richieste di modificazione presentate alla Commissione, che procede alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune ai sensi del comma 2.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione verrà comunicata tramite lettera A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto che risulta adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza della graduatoria o dagli aggiornamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R.

Caselette, 4 luglio 2016



Il Segretario Comunale
Paolo Dott. Devecchi